

***Informativa alla clientela relativa
all'acquisizione ex art 58 Banca Apuana-Credito Cooperativo***

Gentile Cliente,

in seguito all' acquisizione ex art. 58 TUB* degli sportelli di Massa e Carrara-Avenza della Banca Apuana Credito Cooperativo, la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di questa azienda bancaria, quindi è nostra premura informarLa che, **a decorrere dal 03/5/2014**, le coordinate bancarie del Suo Conto Corrente sono variate come segue:

Denominazione Istituto:

Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo -s.c.

ABI

08726

Codice BIC:

ICRA IT RR K60

Specifichiamo inoltre che:

- le posizioni da Lei accese presso Banca Apuana, compresi eventuali rapporti di credito (mutui, prestiti e affidamenti) e/o garanzie (reali, personali o di altro tipo), proseguiranno con Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana senza soluzione di continuità, mantenendo le medesime condizioni economiche e contrattuali in essere e secondo l'attuale operatività;
- con particolare riferimento agli strumenti di pagamento - quali carte di debito, carte di credito e assegni – confermiamo che saranno validi e utilizzabili sino alla scadenza prevista, salva successiva diversa disposizione; La invitiamo, comunque, a chiederne la sostituzione.
- eventuali bonifici a Suo favore già disposti o pianificati con le vecchie coordinate bancarie verranno comunque ricevuti ed accreditati;
- i riferimenti delle domiciliazioni delle utenze e di qualsiasi altro RID/SDD saranno aggiornati automaticamente, senza necessità di alcuna modifica;



**Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana**

- ai sensi dell'art 13 del D.Lgs.n 196/03 – codice in materia di protezione dei dati personali, la informiamo inoltre che in seguito alla suddetta acquisizione, dal 03/05/2014 il titolare del trattamento dei suoi dati è la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. Per lo svolgimento della sua attività la banca si avvale dell'ausilio della Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo e/o altri soggetti che possono trattare i dati del cliente nell'ambito dell'attività di revisione contabile e lavorazioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela, la gestione dei servizi di pagamento, di carte di credito, di esattorie e tesorerie, nonché attività di consulenza. I dati possono essere trattati anche da società specializzate a cui la banca affida i compiti di natura tecnica ed organizzativa necessari per la gestione dei rapporti con la clientela. Un elenco dettagliato ed aggiornato è disponibile presso le agenzie della Banca e presso il Responsabile interno del trattamento, sotto indicato. Per l'esercizio di tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03 può rivolgersi al titolare del trattamento - Via Mazzini 80 Pietrasanta telefono 0584/7371

Con la certezza che potrà contare su una struttura che, con rinnovato impegno, sarà ancora più vicina a Lei, con un'ampia gamma di prodotti e servizi e con un'importante presenza capillare sul territorio, restiamo a Sua completa disposizione per eventuali chiarimenti e Le porgiamo i migliori saluti.

Per eventuali ulteriori informazioni, e calcolo del nuovo IBAN può rivolgersi ai nostri sportelli.

Il personale della Banca è a Sua disposizione.

BANCA VERSILIA, LUNIGIANA e GARFAGNANA

*** Articolo 58 TUB**
(Cessione di rapporti giuridici)

1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allecessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106